

PDL 141

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

EMENDAMENTO 1

All'art. 8 (Modifiche alla l.r. 33/2009 e all'articolo 10 della l.r. 27/2022), comma 1, dopo la lettera e) inserire la lettera

“e bis) il comma 5 dell'art 70 (Osservazione e trattamenti sui cadaveri) è così modificato: dopo le parole “Oltre alle strutture comunali già esistenti” inserire l'alea “*i luoghi di culto ritenuti idonei ai sensi dell'art. 72 bis,*” e dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

Art. 72-bis

Valorizzazione dei luoghi di culto quali sedi idonee all'osservazione e all'esposizione della salma

- 1. In coerenza con i principi di libertà di culto, di dignità della persona e di valorizzazione delle tradizioni civili e religiose delle comunità locali, è consentita nei luoghi di culto l'esposizione e l'osservazione della salma all'interno dei luoghi di culto, purché siano garantite le condizioni igienico-sanitarie previste dal D.P.R. 285/1990 e dalle apposite linee guida regionali di cui al comma 3.*
- 2. La Giunta regionale, sentite le Agenzie di Tutela della Salute, adotta linee guida volte a definire criteri tecnici e organizzativi uniformi per l'applicazione del presente articolo, assicurando il coordinamento con i principi del D.P.R. 14 gennaio 1997, in quanto compatibili e prevedendo, eventualmente, livelli differenziati di requisiti per i Comuni classificati come montani ovvero caratterizzati da bassa densità abitativa, nei quali la realizzazione di specifiche strutture funerarie dedicate risulti oggettivamente non praticabile o eccessivamente onerosa in rapporto al contesto territoriale e demografico.*
- 3. Nei comuni siti nelle aree interne e caratterizzati da pluralità di frazioni o da ridotta disponibilità di strutture idonee, il Sindaco, previo parere dell'Agenzia di Tutela della Salute competente, può individuare i luoghi di culto idonei all'osservazione o all'esposizione della salma, assicurando comunque condizioni di decoro, sicurezza sanitaria e rispetto della normativa vigente.”*

Relazione illustrativa

L'intervento proposto intende integrare la disciplina regionale in materia di polizia mortuaria, prevedendo la possibilità di utilizzare, in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, i luoghi di culto come spazi idonei all'osservazione e all'esposizione della salma.

L'attuale normativa lombarda (L.R. n. 33/2009 e R.R. n. 4/2022) consente infatti l'osservazione delle salme esclusivamente presso abitazioni private, strutture sanitarie o case funerarie autorizzate. Tale impostazione, pur fondata su esigenze di tutela della salute pubblica, risulta oggi limitativa rispetto alle mutate sensibilità sociali e religiose, e rischia di svuotare di significato un momento di alto valore umano, spirituale e comunitario.

La proposta mira, dunque, a valorizzare le tradizioni religiose e civili delle comunità lombarde, in cui la veglia funebre e la permanenza della salma in luoghi di culto costituiscono un elemento identitario, espressivo del legame tra fede, territorio e appartenenza collettiva.

La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità e di polizia mortuaria, può dettare i criteri di idoneità per rendere effettiva tale possibilità, oggi non

esplicitamente attuata nella normativa regionale. L'emendamento proposto si pone pertanto in linea con il quadro statale, precisando modalità, condizioni e garanzie operative per l'uso dei luoghi di culto in tale funzione

La norma intende rispondere alle istanze provenienti da comunità religiose, parrocchie e famiglie, e da molti Sindaci che avvertono la necessità di recuperare una dimensione più umana e comunitaria del momento del commiato, oggi spesso relegato in spazi impersonali o lontani dal vissuto della persona e della collettività.

In particolare, nei piccoli comuni montani o rurali, dove la distanza dalle strutture sanitarie e la scarsità di case funerarie rendono difficoltoso l'allestimento del commiato, la possibilità di utilizzare i luoghi di culto rappresenta una soluzione equilibrata e rispettosa della tradizione, senza compromettere gli standard igienico-sanitari.

L'attuazione dell'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché l'idoneità dei luoghi di culto e l'applicazione delle linee guida saranno gestite con le risorse umane e organizzative già disponibili presso i Comuni e le ATS.

L'adozione delle linee guida regionali potrà essere effettuata mediante deliberazione di Giunta, senza la necessità di ulteriori strumenti regolamentari.

L'introduzione dell'articolo 72-bis si propone di armonizzare la normativa regionale con quella statale, rendendo concretamente applicabile la facoltà di utilizzo dei luoghi di culto per l'osservazione delle salme, nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica.

La misura costituisce un segnale di attenzione verso i valori spirituali e identitari delle comunità lombarde, riaffermando la centralità del momento del commiato come occasione di partecipazione, solidarietà e dignità della persona.

Milano, 04 novembre 2025

Davide Casati

Maria Rozza

Carlo Borghetti

Marco Carra

Miriam Cominelli

Jacopo Scandella